

**ORDINANZA N. 101 DEL 10 APRILE 2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - DIVIETO DI AGGREGAZIONE NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' PASQUALI.**

**IL SINDACO**

- ◆ RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale;
- ◆ RICHIAMATA, altresì, l'Ordinanza del Ministro della salute in data 20 marzo 2020, che prevede, tra l'altro, il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, restando consentito esclusivamente di svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione;
- ◆ RICHIAMATE, infine, le Ordinanze del Presidente della Regione n. 116 in data 19 marzo 2020 e n. 139 in data 4 aprile 2020, recanti misure per il contrasto alle forme di assembramenti di persone sul territorio regionale;
- ◆ RITENUTO necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica COVID-19, prevenire ulteriormente il possibile verificarsi di assembramenti di persone nei giorni delle festività pasquali (domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020), abitualmente occasione di ritrovo per picnic, barbecue e simili;
- ◆ RICHIAMATI gli articoli 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e l'articolo 27 dello Statuto comunale;

**ORDINA**

Al fine di scongiurare eventuali assembramenti in occasione delle festività pasquali ed in particolare in occasione della tradizionale festa di Pasquetta, abitualmente occasione di ritrovo per picnic, barbecue e simili, è vietata l'aggregazione fra più di due persone in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico ed è, altresì, vietata l'aggregazione all'interno di aree private di cittadini non appartenenti al nucleo familiare ivi residente (o legittimamente domiciliato) o di persone che non abbiano il titolo di possesso o di uso dell'immobile.

**AVVERTE**

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di euro 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

**DISPONE**

la pubblicazione di copia della presente all'albo pretorio e sul sito.

**AVVISA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

**DEMANDA**

Alle forze dell'ordine presenti sul territorio la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza

IL SINDACO  
Massimo PEPELLIN

